



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 14 giugno 2026

ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO E "REATI IN CONTRATTO": IL REATO DI BANCAROTTA COMPORTE LA NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 19302/2026
DEP. 11 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO E "REATI IN CONTRATTO": IL REATO DI BANCAROTTA COMPORTA LA NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO

Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2026 (dep. 11 giugno 2026), n. 19302/2026 - Pres. Terrusi — Est. Crolla

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 1418 c.c. — Art. 2035 c.c. — Art. 112 c.p.c. — Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. — Artt. 66, 217, comma 1 n. 4, 218 e 223, comma 2 n. 2, l.fall. (ora artt. 323 e 325 CCII) — Art. 2901 c.c. — Cass. n. 3174/2026 — Cass. n. 16706/2020 — Cass. n. 4376/2024 — Cass. n. 26248/2024.

1

Massima

In tema di abusiva concessione del credito, il contratto di finanziamento stipulato in favore di un'impresa già palesemente insolvente e priva di concrete prospettive di risanamento, ove sia consapevolmente preordinato a ritardare l'emersione della crisi e ad incrementare l'esposizione debitoria in danno della massa dei creditori, integra il concorso del finanziatore nei delitti di bancarotta (semplice o fraudolenta) posti in essere dagli amministratori. Tale condotta configura un'ipotesi di "reato in contratto" che determina la nullità del negozio giuridico ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che l'erogazione del credito, costituendo una prestazione contraria al buon costume, comporta ai sensi dell'art. 2035 c.c. la *soluti retentio* e la totale irripetibilità del credito della banca, precludendone l'ammissione allo stato passivo del fallimento. Il giudice del merito investito della domanda di insinuazione non può sottrarsi al dovere di compiere un accertamento *incidenter tantum* sulla sussistenza del reato prospettato dalla procedura concorsuale.



I principi di diritto

1. Il superamento della visione solo risarcitoria: la nullità del contratto da "reato in contratto"

La Suprema Corte interviene sul contrasto giurisprudenziale in materia di abusiva concessione del credito, confermando l'orientamento demolitorio più recente. Accanto alle tradizionali tutele risarcitorie, si riconoscono dirette ricadute invalidanti sull'atto negoziale ogni volta che la condotta del finanziatore integri una fattispecie di reato (nella specie, la bancarotta). Il contratto stipulato in violazione di norme penali incriminatrici che ne vietano l'origine è nullo ex art. 1418 c.c. per radicale contrasto con norme imperative dell'ordinamento.

2. La configurabilità del concorso della banca nei delitti di bancarotta

Il delitto di bancarotta è ravvisabile non solo in capo agli amministratori della società (per aver violato l'obbligo di richiedere tempestivamente il fallimento aggravando il dissesto), ma coinvolge a titolo di concorso (ex art. 110 c.p.) anche l'istituto finanziatore *extraneus*. Tale concorso si configura quando la banca, pur conscia dello stato di decozione del richiedente, conceda il credito con dolo eventuale o colpa gravissima, causando o concausando l'aggravamento del dissesto o ponendo in essere operazioni prive di un reale e apprezzabile collegamento con la continuità e l'attività d'impresa (natura distrattiva).

3. L'operatività dell'art. 2035 c.c. e l'esclusione dallo stato passivo (*soluti retentio*)

L'accertamento incidentale della nullità per abusiva concessione del credito da reato-contratto comporta l'applicazione dell'art. 2035 c.c.. Poiché l'erogazione del denaro in favore di un'impresa decotta è considerata una prestazione contraria al buon costume (in quanto lesiva dell'ordine pubblico economico e della *par condicio creditorum*), l'intermediario finanziario non può pretenderne la restituzione. Il credito derivante dai mutui nulli è pertanto del tutto irripetibile nei confronti della procedura concorsuale.



3

Rilievo pratico

Per gli istituti di credito e i loro legali: Gli intermediari finanziari (compresi i soggetti come Simest operanti con strumenti agevolativi o garanzie pubbliche) non possono scindere la validità del contratto dalla liceità penale della condotta. Supportare finanziariamente soggetti in conclamato stato di crisi, confidando sul solo fatto che i finanziamenti siano erogati in regime di decretazione speciale, espone la banca non solo ad azioni risarcitorie ma al rischio radicale della perdita dell'intero credito, a causa della declaratoria di nullità per contrarietà al buon costume e conseguente irripetibilità della somma.

Per i curatori fallimentari: La pronuncia offre uno strumento di eccezionale efficacia in sede di verifica e opposizione allo stato passivo. Il curatore può paralizzare la pretesa creditoria della banca eccependo in via principale la nullità dei mutui per concorso in bancarotta dei finanziatori. Sarà onere della procedura allegare gli elementi del reato (consapevolezza della decozione ed eziologico aggravamento del passivo). In via subordinata, resta imprescindibile formulare l'eccezione di revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. per l'inefficacia dell'atto lesivo a titolo oneroso.

Per i giudici del merito in sede di rinvio: Il Tribunale di Napoli, in diversa composizione, non potrà liquidare la questione basandosi sulla distinzione astratta tra piano risarcitorio e contrattuale. È tenuto a svolgere un rigoroso accertamento *incidenter tantum* sulla condotta delittuosa ipotizzata (bancarotta ex artt. 217 e 218 l.fall.) in relazione ai cinque specifici finanziamenti erogati tra il 2020 e il 2022, esaminando nel contempo l'eccezione subordinata di revocatoria precedentemente pretermessa

4

Raccordo con Cass. n. 19262/2026 e Cass. n. 19276/2026 dell'11 giugno 2026

L'ordinanza n. 19302/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale di particolare intensità, definito dalla medesima Prima Sezione civile nella stessa udienza del 14 aprile 2026.

La sentenza n. 19262/2026 (Est. Zuliani) affronta il profilo strettamente istruttorio, definendo gli standard di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e l'obbligo per la banca di acquisire fonti terze, come il certificato dei carichi fiscali pendenti, in presenza di garanzia pubblica. **Le ordinanze n. 19276/2026 e n. 19302/2026** tracciano invece le conseguenze giuridiche di tale istruttoria carente, muovendosi lungo il delicato confine tra tutela risarcitoria e demolitoria. Mentre la **n. 19276** respinge in termini generali la deriva verso la nullità contrattuale per la mera violazione delle regole sul merito creditizio ricondotta al solo piano risarcitorio, l'ordinanza **n. 19302** si pone come la naturale ed esatta linea di demarcazione di questo principio: essa individua l'eccezione fondamentale proprio laddove la condotta del finanziatore — connotata da dolo o colpa gravissima nel violare le regole



istruttorie — integri gli estremi del concorso nel delitto di bancarotta degli amministratori. In questo specifico perimetro del reato-contratto, la **n. 19302** sancisce la nullità radicale del finanziamento ex art. 1418 c.c. e la totale irripetibilità del credito della banca ex art. 2035 c.c. Unitariamente considerate, le tre pronunce offrono un quadro organico, coerente e completo della disciplina della concessione abusiva del credito nell'ambito delle procedure concorsuali.

